



COMUNE DI PIZZALE  
Provincia di Pavia

ORDINANZA N. 3 del 29.06.2021

OGGETTO: DIVIETO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PRODOTTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DECORO DELLE AREE DESTINATE ALLA RACCOLTA E AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.

IL SINDACO

**CONSIDERATO** che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi a principi di responsabilità e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

**RICHIAMATO** l'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e i principi in materia TARI, dai quali si evince che la tariffa costituisce corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, commisurata al costo del servizio stesso e dovuta da coloro i quali posseggano o detengano sul territorio comunale abitazioni, locali o aree coperte e/o scoperte idonee alla produzione di rifiuti;

**PREMESSO** che è stato riscontrato un anomalo ed eccessivo conferimento di rifiuti nei cassonetti dislocati sul territorio comunale, riferibile a rifiuti collocati da soggetti non residenti, né dimoranti, né titolari di attività sul nostro territorio e, come tali, non legati al pagamento di alcuna tariffa di igiene ambientale;

**CONSIDERATO** che il conferimento di rifiuti da parte dei suddetti soggetti può determinare problemi di ordine igienico sanitario in quanto spesso si rileva che i rifiuti vengono abbandonati all'esterno dei cassonetti;

**CONSIDERATO** che detto conferimento comporta conseguenti maggiori costi per raccolta, trasporto e smaltimento che vanno a gravare ingiustamente sui contribuenti del Comune di Pizzale;

**ACCERTATO** che si sono verificate ripetute violazioni alle regole di conferimento, ritrovandosi tipologie di rifiuto conferite in cassonetti non corretti, ovvero rifiuti abbandonati al di fuori dei cassonetti stessi.

**VISTI** gli articoli:

- 198 del D.Lgs. n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia;
- 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 1 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

**RICHIAMATI**:

- l'art. 7 bis e l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.1 e 2 del D. M. 05/08/2008, il quale attribuisce al Sindaco il potere di intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare il degrado e migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**RITENUTO** indispensabile intervenire, nell'ambito del potere ascrivibile allo scrivente Organo di Governo in materia di igiene pubblica e sicurezza urbana, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, al fine di evitare l'utilizzo scorretto dei cassonetti e degli altri contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio;

**AVVISATO** che il sistema di telecamere dislocate sul territorio comunale permette di effettuare verifiche anche in tempi successivi all'evento.

### **ORDINA**

1. E' vietato il conferimento nel territorio del Comune di Pizzale di rifiuti non prodotti sul territorio comunale. A tal fine, si presumono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti che non siano residenti, dimoranti o esercenti attività con sede nel Comune di Pizzale e/o che non siano compresi nel nucleo familiare di soggetti iscritti al ruolo rifiuti del comune di Pizzale.
2. E' vietato il conferimento e l'abbandono di rifiuti, di qualsiasi genere o provenienza, al di fuori dei cassonetti.

Ciascuna violazione dei suddetti divieti e obblighi comporterà l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Gli obbligati possono estinguere il procedimento sanzionatorio a loro carico provvedendo al pagamento della sanzione in misura ridotta, il cui ammontare è stabilito ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla contestazione e/o notificazione dalla violazione.

Il proprietario e/o l'intestatario della carta di circolazione del veicolo eventualmente utilizzato per il trasporto dei materiali conferiti e/o abbandonati in violazione della presente ordinanza è ritenuto obbligato in solido, salvo che riesca a dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Le eventuali spese di notifica e procedimento sono a carico degli obbligati.

Sono a carico dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido sia il ripristino materiale dei luoghi che le spese relative allo smaltimento dei rifiuti oggetto della trasgressione.

Il pagamento di una somma inferiore a quella indicata, ovvero il pagamento effettuato oltre il termine indicato, è da ritenersi inefficace ai fini liberatori ed è acquisito in conto del procedimento.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative eventualmente previste dall'ordinamento per casi specifici.

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio comunale, sul sito web del comune e la sua trasmissione alla Prefettura di Pavia e al Comando Stazione Carabinieri di Voghera.

### **AVVERTE**

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 29.06.2021.



Il Sindaco  
Gaetano De Angelis